



COMUNE DI MONTABONE

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2020 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ECCEDENZE DI PERSONALE NELL'ORGANICO DELL'ENTE.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di gennaio alle ore otto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLO Giovanni Giuseppe - Sindaco	Sindaco	X	
CAZZOLA Cristina - Assessore	Assessore	X	
CIOCCA Francesca - Assessore	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste quale Segretario Comunale Dott. **BALESTRINO Dr. Maurizio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GALLO Giovanni Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo prima modificato dal comma 1 dell'art. 50, [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 16, [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa [legge n. 183/2011](#) (vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 16 e il comma 12 dell'art. 2, [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#)) del seguente tenore letterale:

“33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del [D.Lgs. n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'art. 14 del [D.Lgs. n. 470 del 1993](#) e dall'art. 16 del [D.Lgs. n. 546 del 1993](#) e poi dall'art. 20 del [D.Lgs. n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'art. 12 del [D.Lgs. n. 387 del 1998](#))

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'[articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#) “

Considerato che, a quanto appurato anche di concerto con i responsabili dei servizi, non risultano esservi situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno delle varie aree e settori in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

Considerato che la Riforma Brunetta (Dlgs 150/2009) aveva previsto un vero e proprio obbligo in capo al dirigente per individuare questo personale, precisando che un comportamento diverso avrebbe potuto essere oggetto di valutazione al fine della responsabilità per danno erariale

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montabone. Responsabile Procedimento: Balestrino Dott. Maurizio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Atteso che pertanto:

- il predetto art. 33 del D. lgs. n. 165/2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) disciplina anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla «situazione finanziaria»;
- la verifica va effettuata ogni anno con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;
- pertanto le amministrazioni sono obbligate a procedere annualmente a questa ricognizione, senza peraltro dimenticare che il Dlgs 165/2001 con l'individuare le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti
- in base all'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego, l'amministrazione che non provvede alla ricognizione annuale dei posti in eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- su questo l'articolo 33 rincara la dose indicando che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

La legge di stabilità ha inteso rendere più fluido e veloce il procedimento per dichiarare l'esubero dei dipendenti pubblici **rafforzando l'obbligo delle p.a. di verificare l'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte e obbligando i lavoratori interessati ad accettare anche trasferimenti verso altre amministrazioni per scongiurare l'eventuale licenziamento**. Si tratta del **rafforzamento di misure già esistenti nel testo previgente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001** rispetto al quale il nuovo testo disposto dalla legge di stabilità rileva tre differenze:

1. in primo luogo, la novella normativa impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per rilevare se emergano casi di lavoratori in eccedenza rispetto ai fabbisogni. Per effetto della riforma, qualora le amministrazioni non rispettassero l'obbligo di effettuare la rilevazione andrebbero incontro a una rilevante sanzione: il divieto assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la cui violazione a sua volta implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro eventualmente stipulati. A tale sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità dei dirigenti che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero, o, ancora, effettuino le assunzioni nulle;
2. una seconda differenza riguarda il procedimento da seguire. Il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 **comprime estremamente le relazioni sindacali, limitandole a una mera informazione**. Il testo precedente, invece, richiedeva una vera e propria concertazione, nel caso di esuberi relativi ad almeno 10 dipendenti. L'iter novellato si deve concludere entro 90 giorni, nel corso dei quali l'amministrazione deve sondare la possibilità di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno delle sue strutture, anche modificando il contratto di lavoro, prevedendo forme flessibili di impegno orario;
3. ultima rilevante differenza è la decisa spinta all'utilizzo della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'articolo 30 del dlgs 165/2001. Per effetto della legge di stabilità la mobilità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria». Infatti, l'amministrazione procedente, deve accertare che il dipendente in eccedenza possa essere utilmente ricollocato presso un'altra amministrazione, appunto mediante la mobilità. In questo caso, può stipulare un accordo con l'altra amministrazione, per definire le modalità e i tempi del trasferimento. **Se l'amministrazione che abbia accertato la condizione di esubero abbia stipulato con un'altra amministrazione un accordo per disciplinare la mobilità e i dipendenti eccedenti non accettino il trasferimento loro proposto, per detti dipendenti scatta la messa «in disponibilità»**. Si tratta, cioè, di quella condizione che apre le porte ad un potenziale licenziamento, nella quale il dipendente non presta alcuna attività lavorativa e percepisce, a titolo di indennità e non di retribuzione, una somma pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, escluso qualsiasi altro onere retributivo, per un periodo non superiore ai 24 mesi.
4. La collocazione in disponibilità deriva, comunque, dall'impossibilità di ricollocare utilmente i lavoratori in mobilità sia presso l'ente che dichiara l'eccedenza, sia verso altre amministrazioni.

Dato atto che si tratta di misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro e che pertanto l'iter finalizzato agli esuberi, alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicché per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva.

Preso Atto:

- Del parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

- Del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 49 del Dlgs 267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

Di dare atto che, dopo aver proceduto alla ricognizione annuale del personale, ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'**adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte**, ai sensi dell'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) nel testo come emendato e sostituito dall'art. 16 della c.d. "*Legge stabilità*" n. 183 del 12 novembre 2011, **non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale per l'anno 2020**, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del comune per i motivi tutti diffusamente, analiticamente e dettagliatamente esposti in premessa e che qui s'intendono richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: GALLO Giovanni Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dr. Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/03/2020 al 18/03/2020 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Montabone, lì 03/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dr. Maurizio

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO AMMINISTRATIVO	Favorevole	21/01/2020	F.to:BALESTRINO Dr.Maurizio	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 03/03/2020

Il Segretario Comunale
BALESTRINO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to: BALESTRINO Dr. Maurizio